

ALESSANDRO GRAVANTE

UN CASO DI VIOLENZA SESSUALE AL MURAGLIONE

Il 26 luglio 1859 il giudice del Circondario di Capua è a Grazzanise. La notizia di reato è gravissima: una violenza sessuale, lei 11 anni, lui 15. Quel giorno l'inquirente ascolta alcune persone informate sui fatti. Il giorno dopo, invece, ispeziona il luogo dove sarebbe avvenuto il fatto: un casolare disabitato, isolato e pericolante situato lungo la sponda del fiume Volturno. Dagli atti emerge una vicenda che, a distanza di più di centocinquanta anni, merita di essere ricostruita per riflettere su come il processo, in assenza di adeguate tutele, possa far male alla vittima quanto il reato stesso, se non di più¹.

1. 9 luglio 1859

Grazzanise, 9 luglio 1859. È mezzogiorno e la vedova Maria è appena tornata dal lavoro in campagna quando viene a sapere che circa un'ora prima sua figlia Teresa (di 11 anni) è stata violentata. A raccontarglielo è Paolo, l'altro suo figlio, di tre anni più piccolo della sorella².

I due fratelli erano nel cortile antistante la casa della zia quando vi arrivava Salvatore (di 15 anni), il quale invitava Teresa a seguirlo e, presa per mano, si allontanava con lei dal cortile.

Dopo un po', non vedendola ritornare, Paolo se ne metteva alla ricerca e, giunto nel luogo detto il *muraglione*, notava lei e Salvatore uscire da un casolare disabitato, isolato e pericolante situato lungo la sponda del fiume Volturno.

Dunque, il quindicenne abbandonava frettolosamente il posto, mentre Paolo raggiungeva la sorella e apprendeva da lei che lì nel casolare Salvatore l'aveva appena violentata³.

Ad una tale notizia Maria corre alla ricerca dell'accusato di violenza sessuale. Lo trova, gli urla contro «Lazzarone, come hai avuto tu il coraggio di scherzare con mia figlia Teresa?!» e gli assesta due pugni; il ragazzo «nega ogni addebito» e scappa via⁴.

Poi Maria rincasa, parla con la figlia – la quale le conferma il racconto del fratello Paolo –, le trova la camicia macchiata di sangue, le osserva i genitali e riscontra che la giovane è stata *deflorata*⁵. La picchia. Due vicine di casa vedono la madre *battere* la figlia e ne chiedono alla prima

1 ARCHIVIO DI STATO DI CASERTA (di seguito ASCE), *Corte criminale, I camera (1841/1859)*, f. 321, proc. 6630, «Stupro violento consumato in danno di [...] Teresa (anni 11). Contro: [...] Salvatore». Si segnala che il fondo citato conserva numerosi fascicoli processuali relativi a vicende di violenza sessuale, tema sul quale si vedano *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, a cura di S. FECCI - L. SCHETTINI Roma, 2017; J. BOURKE, *Stupro. Storia della violenza sessuale dal 1860 a oggi*, Bari, 2011. Invece, in materia di giustizia criminale nel Regno delle Due Sicilie si vedano *Il Codice per lo Regno delle due Sicilie. Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, a cura di F. MASTROBERTI - G. MASIELLO, Napoli, 2020; D. NOVARESE, *Istituzioni e processo di codificazione nel Regno delle Due Sicilie. Le «Leggi penali» del 1819*, Milano, 2000; G. GRECO, *Istituzione e procedure delle Gran Corti Criminali*, in *Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società e istituzioni*, a cura di A. MASSAFRA, Bari, 1988, pp. 533-547; G. LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861)*, II, Milano, 1977, p. 841 ss.; E. FRESA, *La Gran Corte Criminale e le antiche Corti di Giustizia nel Mezzogiorno d'Italia*, «La giustizia penale: rivista critica di dottrina, giurisprudenza, legislazione», 1937, 43, pp. 377-402; N. NICOLINI, *Della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie*, voll. II, Livorno, 1843; F. CANOFARI, *Comentario su la parte quarta del Codice per lo Regno delle Due Sicilie o sia su le leggi della procedura ne' giudizi penali*, voll. IV, Napoli, 1830; ID., *Comentario sulla parte seconda del Codice per lo Regno delle Due Sicilie ossia sulle leggi penali*, voll. III, Napoli, 1819.

2 ASCE, ivi, Dichiarazione di Maria al supplente giudiziario, Grazzanise, 9 luglio 1859.

3 ASCE, ivi, Verbale di esame di Paolo, Grazzanise, 26 luglio 1859. Raggiunta la sorella, Paolo le chiese dove fosse stata e Teresa gli rispose di essere stata «col Salvatore in quel casaleno» e di aver «fatto la porcheria col med^{mo}».

4 ASCE, ivi, Dichiarazione di Maria al supplente giudiziario, Grazzanise, 9 luglio 1859.

5 *Ibidem*.

il perché: Maria racconta loro quanto accaduto e a una delle due mostra anche la camicia e le parti intime della ragazza⁶.

Ma ad osservare le parti intime di lei la madre vuole che sia anche la levatrice Angela, verso la cui casa subito s'incammina insieme alla figlia. Vi arriva e trova la donna «ammalata»⁷. Pertanto Angela suggerisce a Maria di andare da un'altra levatrice del posto, cioè Agnese. E così la vedova si rimette in cammino e arriva a casa di questa, la quale, nell'osservare i genitali di Teresa, rileva che la undicenne ha «rapprese di sangue»⁸ le parti intime e la camicia ed è stata «di fresco deflorata»⁹.

Infine, Maria denuncia il fatto al supplente giudiziario di Grazzanise, Giuseppe Longo, il quale dispone in quello stesso giorno un accertamento sul corpo della ragazza¹⁰. Il rapporto che ne esita, a firma dei *professori sanitari* Pietro Marraffa e Domenico Nuzzi, è molto eloquente. Vi si legge:

«[...] abbiamo ritrovata lacerata la vagina, e dalla medesima usciva poca quantità di sangue prodotta e causata da confricazione, e come suole sopravvenire infiammazione, suppurazione ecc. ecc. così si giudica da noi pericolosa di vita per gli accidenti, e deflorata di sua natura»¹¹.

Il giorno dopo il supplente giudiziario trasmette il verbale della dichiarazione di Maria e il rapporto sanitario al giudice del Circondario di Capua.

2. L'interrogatorio di Salvatore

Arrestato¹² e il 12 luglio 1859 interrogato dal giudice del Circondario, Salvatore si dichiara innocente. L'accusa? «[T]utto falso»¹³, risponde il ragazzo; e non aggiunge altro, né lo fa quando il giudice lo sollecita in tal senso.

6 Le vicine di casa in questione sono le contadine Eugenia e Cecilia. Dal confronto delle loro deposizioni sembra evincersi che abbiano visto la madre *battere* la figlia, e ne abbiano poi chiesto alla prima il motivo, in momenti diversi. Infatti, Eugenia racconta che quando chiese a Maria delle percosse, quest'ultima inizialmente le rispose che «ognuno saper dovea gli affari propri», per poi dire «in pubblico, che [Salvatore] in quella mattinata avea condotta seco [Teresa] nel casaleno disabitato [...], e colà l'avea stuprata». Invece, a Cecilia (qualificata nel verbale di esame come «[z]ia cugina dell'imputato e della stuprata»), Maria non rispose in maniera brusca: le disse che Salvatore «avea avuto l'ardire di condurre seco d^a sua figlia nel casaleno [...], e stuprarla» e poi le «fece vedere l'operato alzando la gonnellina alla ragazza, e mostrandole il fresco sangue di cui era rappresa la camicia, ed imbrattate le parti pudenti». L'episodio delle percosse è riferito anche dalla contadina Palumbo: ella «vide nella mattina del successo, sotto l'ora di mezzo giorno, battere la ragazza Teresa [...] dalla propria madre Maria [...], ed intese, e seppe dalla stessa, che Salvatore [...] avea condotta seco d^a sua figlia in quella mattina nel casaleno disabitato al muraglione [...], ed ivi avea avuto l'ardimento di violentarla nell'onore». ASCE, ivi, Verbali di esame di Cecilia e della Palumbo, Grazzanise, 26 luglio 1859; e Verbale di esame di Eugenia, Capua, 7 agosto 1859 e.

7 ASCE, ivi, Verbale di esame di Angela, Grazzanise, 26 luglio 1859.

8 ASCE, ivi, Verbale di esame di Agnese, Grazzanise, 26 luglio 1859.

9 *Ibidem*.

10 Maria, dunque, si sposta dalla propria casa verso quella della levatrice Angela e da lì verso la casa della levatrice Agnese, per raggiungere infine il supplente giudiziario. Nel corso di uno di questi spostamenti, Maria incontra la contadina Anna, «zia affine di ambo le parti». Anna racconta che, avendo visto Maria «tutta disturbata», gliene chiese il motivo: la vedova, quindi, «le manifestò che Salvatore [...] avea avuto l'ardire di condurre d^a sua figlia nel casaleno [...] al muraglione, e di stuprarla, e nel dirle ciò alzò la gonna ... alla ragazza, e la fece osservare lo attentato commesso, mostrandole il fresco sangue di cui erano intrise le parti pudenti, e la camicetta». Infine, Anna aggiunge che «la ragazza è alquanto stupida, e senza sviluppo». ASCE, ivi, Verbale di esame di Anna, Grazzanise, 26 luglio 1859.

11 ASCE, ivi, Rapporto sanitario, Grazzanise, 9 luglio 1859.

12 Non è chiaro quando Salvatore sia stato arrestato. Alcuni *testimoni* – le contadine Anna ed Eugenia, la levatrice Agnese e Luigi (sul quale cfr. par. 3.2) – lo *intesero* arrestato il giorno seguente al fatto denunciato; mentre Cecilia lo *intese* arrestato il giorno stesso. In merito all'arresto, è poi da considerare un rapporto del 12 luglio 1859 dell'ispettore di Polizia di Capua diretto al giudice del Circondario. Di questo rapporto ci sono, però, alcuni passaggi che ci risultano poco leggibili, rendendoci così non agevole la ricostruzione delle dinamiche dell'arresto. Di seguito si riporta il testo, seppur parziale, del rapporto: «Venendomi riferito che la nominata Teresa [...] di Grazzanise di anni 11 era stata deflorata dal giovane Salvatore [...] dello stesso Comune, e che il fratello di costui a nome Michele rispondendo a

L'interrogatorio, dunque, sembra terminato, ma quando Salvatore è sul punto di essere riaccompagnato in carcere, ecco che a sua discolpa aggiunge: «che la mattina del dì 9 and^{te} luglio, quando dicesi avvenuto il fatto, ben per tempo andò al fiume, e ne fece ritorno dopo il mezzo giorno, come può deporsi dal figlio di Giuseppe [...] di nome Luigi, ed altri, che non sa indicare»¹⁴.

3. L'istruttoria

Il 26 luglio 1859 il giudice del Circondario muove alla volta di Grazzanise. Sono due le ragioni per cui ha deciso di indagare sul posto: innanzitutto, perché lo ritiene opportuno ai fini della migliore riuscita delle indagini; e poi, perché così non si dovranno rimborsare le spese di viaggio che i *testimoni* avrebbero dovuto sostenere per recarsi a Capua presso il Giudicato Regio.

Giunto in paese, l'inquirente ordina la citazione di diciassette *testimoni*¹⁵ – o, volendo usare la terminologia corrente, di persone informate sui fatti – affinché questi gli si presentino in quello stesso giorno, e subito, per essere esaminati. Di tutti i citati, però, quel giorno se ne presentano solo tredici: tre saranno poi ascoltati il 7 agosto e l'ultimo il 19¹⁶.

La prima ad essere esaminata è Maria. A seguire Teresa.

3.1. L'esame di Teresa

«Nel med^{mo} dietro scritto giorno 26 luglio 1859 si è successivamente e previa citazione presentata la ragazza Teresa [...], di anni 11, contadina nata, e dom^{ta} in Grazzanise.

Avvertita la stessa a dire il vero, e parlare senza timore, e domandat' analogamente sul fatto dello stupro in pna di lei, ha nello insieme di tutto il suo rispondere, dichiarato:

che ella, in assenza della madre Maria [...], ch'era andata in campagna, se ne stava unitamente a suo ftlo Paolo nel cortile della casa della comune zia [...], sita a poca distanza dalla propria casa di abitazione, quando, a circa un'ora prima di mezzo giorno, pervenuto era colà Salvatore [...], il quale, dicendole “*Vieni con me*”, aveala presa per mano, e condotta seco nel muraglione per le vicine viottole, senza dirle perché. Che giunti in quel luogo aveala introdotta nel sottano di casa di Rachela [...], disabitato, e messo fuori l'abitato, e dandole là dentro un pezzo di pane, e poche prugne, l'aveva fatta situare a terra, ed alzatala la gonna, le si era coricato sopra e dopo averle fatto sentire del dolore nelle cosce, tenendole con una mano otturata la bocca per farla star zitta, e stando viso, a viso, aveala fatta voltare, e mettere carponi a terra, e così situata aveale per la parte di dietro rinnovato l'atto: che, terminato questo, le insinuò di nulla dire alla madre, mentre in opposto l'avrebbe battuta; e che uscendo poi dal casaleno tutti due incontrato aveano il cennato ragazzo Paolo, ftlo di lei, ed allora il Salvatore erasene andato via frettoloso, ed essa, rimasta in compagnia di d^o suo ftlo, manifestò al med^{mo} ciocchè aveale fatto colui.

Dietro analoghe altre dimande, ha risposto nel modo come ha saputo spiegarsi:

che ella intese, come sopra, del dolore nelle cosce in ambo le volte, che il Salvatore si coricò su di lei prima viso a viso, e poi standone carponi a terra, tanto, che dopo gli atti si vide intrisa di sangue e nelle cosce, e nella camicia: che lungo il tratto di strada, dal cortile della zia [...] sino al casaleno non aveano incontrato alcuno, né d'alcuno erano stati visti; e che essa poi, allo arrivo della madre, niente aveale detto per tema di essere battuta»¹⁷.

3.2. L'esame di Luigi

Tra i *testimoni* esaminati dal giudice il 26 luglio c'è anche Luigi (di 14 anni), vale a dire l'unica persona che l'indagato aveva saputo identificare in sede di interrogatorio tra quelli che

Maria [...] madre [di Teresa], la quale inveiva contro l'autore dello stupro, percuoteva la [madre] ... producendole grave offesa sul capo ..., e li ho spediti in ... a sua disposizione».

13 ASCE, ivi, Verbale di interrogatorio di Salvatore, Capua, 12 luglio 1859.

14 *Ibidem*.

15 I *testimoni* citati sono: Maria, i suoi figli Teresa e Paolo e la zia; le vicine di casa Cecilia ed Eugenia e la contadina Palumbo (cfr. nota 6); le levatrici Angela e Agnese; la contadina Anna (cfr. nota 10); l'unico testimone a discarico che l'accusato ha saputo indicare, Luigi; la proprietaria del casolare, Rachela; e cinque persone che abitano in prossimità del *muraglione* (cfr. nota 23).

16 I *testimoni* ascoltati il 26 luglio sono: Maria, Teresa, Paolo, Cecilia, Rachela, Palumbo, le levatrici Agnese e Angela, Anna, Luigi e tre abitanti vicino al *muraglione* (Giuseppe, Fusaro e Raimondo). Quelli esaminati il 7 agosto, invece, sono: due abitanti vicino al *muraglione* (i coniugi Anastasia e Antonio) ed Eugenia. Il 19 agosto, infine, è ascoltata la zia. I *testimoni* sono riportati nell'ordine in cui sono stati esaminati dal giudice.

17 ASCE, ivi, Verbale di esame di Teresa, Grazzanise, 26 luglio 1859.

possono confermare il suo alibi. Si ricorderà, infatti, che Salvatore aveva sostenuto di essere stato lungo il Volturno quando Teresa veniva violentata e che lì con lui c'erano il suddetto Luigi e altri di cui però non aveva saputo dire i nomi.

Ebbene, Luigi conferma di essere stato al fiume in compagnia dell'indagato, ma ciò fu – e qui le versioni dei due adolescenti divergono – dopo il mezzogiorno, non prima. Lungo il fiume – ricorda ancora Luigi – si trattennero per circa un'ora e, mentre erano lì, Salvatore nulla disse a proposito dei fatti oggetto d'indagine.

C'erano altri con loro? Nulla dice sul punto il *testimone*, né risulta dal verbale che il giudice glielo abbia chiesto¹⁸.

3.3. Il casolare

Il 27 luglio 1859 il giudice del Circondario è ancora a Grazzanise. Con lui, oltre al cancelliere, ci sono anche due *periti* (i contadini Saverio Raimondo e Nicola Rullo), la cui assistenza il giudice aveva richiesto per ispezionare sia il cortile dove i due fratelli erano all'arrivo di Salvatore, sia il casolare dove Teresa racconta di essere stata violentata.

Con l'ispezione si vuole non solo «osservare, e riconoscere legalmente»¹⁹ la casa e il casolare, ma anche verificare se qualcuno avesse potuto vedere Teresa e Salvatore mentre percorrevano la strada che collega i due luoghi.

A guidare giudice, cancelliere e *periti* in questo sopralluogo c'è il giovanissimo Paolo, fratello della vittima.

Il gruppo, dunque, si mette in moto. Si inizia con il cortile: «un piccolo spiazzo aperto, e pubblico, messo avanti» la casa della zia. Si prosegue, poi, per le «viottole quasi disabitate, che menano al muraglione», un luogo, quest'ultimo, periferico, «del tutto disabitato, e sporgente al fiume Volturno». Si giunge, infine, al casolare: «messo sulla sponda di d° fiume», anch'esso si presenta «del tutto disabitato [nonché] isolato e pericolante, per averne le acque sottostanti del fiume med^{imo} rose le fondamenta»²⁰.

Ricapitolando, il *muraglione* risulta il posto ideale per passare inosservati. Non a caso Teresa ricorda che, mentre Salvatore ve la conduceva, «non aveano incontrato alcuno, né d'alcuno erano stati visti»²¹; e pure Paolo racconta che «in quel luogo non vi era alcuno»²².

Premesso ciò, sicuramente opportuna è stata la scelta del giudice del Circondario di citare come *testimoni* anche chi abita in prossimità del *muraglione*²³. Ne esamina cinque, ma il contributo conoscitivo che apportano all'istruttoria è pressoché nullo: quattro di loro raccontano di non essere stati in zona la mattina del 9 luglio²⁴; invece la quinta ricorda che, mentre era di ritorno dalla campagna, vide Maria *mazziare* Teresa «senza che là per là conosciuta ne avesse la causa»²⁵, per poi apprenderla dopo un po' «dalla voce pubblica»²⁶.

18 ASCE, *ivi*, Verbale di esame di Luigi, Grazzanise, 26 luglio 1859.

19 ASCE, *ivi*, Verbale di ispezione, Grazzanise, 27 luglio 1859.

20 *Ibidem*.

21 ASCE, *ivi*, Verbale di esame di Teresa, Grazzanise, 26 luglio 1859.

22 ASCE, *ivi*, Verbale di esame di Paolo, Grazzanise, 26 luglio 1859.

23 Il 19 luglio 1859 il giudice del Circondario chiedeva al sindaco di Grazzanise, Giovanni Nuzzi, di indicargli «tutti coloro che abitano in vicinanza della casa di Rachel»; e in risposta il primo cittadino ne elencava cinque: Fusaro, Raimondo, Giuseppe e i coniugi Antonio e Anastasia. ASCE, *ivi*, Nota del giudice del Circondario al sindaco di Grazzanise, Capua, 19 luglio 1859.

24 Antonio, Fusaro e Giuseppe dichiarano di essere stati in «campagna» la mattina del 9 luglio, mentre Raimondo di essere stato «in Brezza per affari del suo mestiere». Tutti, poi, aggiungono di aver saputo della violenza sessuale «per racconto pubblico»; e Giuseppe e Fusaro precisano che solo a Salvatore il fatto in questione era stato imputato. ASCE, *ivi*, Verbali di esame di Giuseppe, Fusaro e Raimondo, Grazzanise, 26 luglio 1859; e Verbale di esame di Antonio, Capua, 7 agosto 1859.

25 ASCE, *ivi*, Verbale di esame di Anastasia, Capua, 7 agosto 1859.

26 *Ibidem*.

3.4. L'esame della zia e la conclusione dell'istruttoria

A questo punto resta da dire di un personaggio finora rimasto sullo sfondo, ma che pure ha giocato un ruolo non indifferente nello sviluppo degli eventi. Il riferimento è alla zia: dove era e cosa faceva mentre Salvatore giungeva nel cortile e se ne allontanava con Teresa? Era in casa «occupata alle sue faccende»²⁷, per cui «di nulla si accorse». Verso l'ora di pranzo, poi, vide Maria dirigersi verso la propria casa insieme alla piccola Teresa. La zia racconta al giudice che Maria era «irritata, e dispiaciuta contro» Salvatore perché questi aveva violentato sua figlia; e, poi, che ebbe modo di riscontrare – avendole la madre mostrato i genitali della giovane²⁸ – che Teresa era «stuprata di fresco»²⁹.

Finito l'esame della zia, risultano sentiti tutti i diciassette *testimoni* citati, e a questo punto la istruttoria si avvia verso la conclusione.

Il 27 agosto ha luogo un secondo accertamento sul corpo della ragazza su disposizione del supplente giudiziario e da parte degli stessi *professori sanitari* che eseguirono il primo. Nel verbale si legge: «[...] abbiamo ritrovato che quel laceramento descritto nel nel [sic] nostro primo rapporto de' 9 Luglio si è perfettamente cicatrizzato, per cui cessato ogni pericolo di vita per tal causa, ma è rimasto il defloramento»³⁰.

Infine, alla luce degli elementi raccolti durante le indagini, il procuratore generale del re, cav. Morelli, chiede alla Corte Criminale di legittimare l'arresto dell'indagato, «[a]tteso che poderosa prova sta contro»³¹ di lui. E la Corte, all'unanimità, accoglie la richiesta, visto che «il processo offre bastevoli indizii di reità contro il prevenuto»³².

4. La pubblica discussione

Il 21 settembre 1859 il procuratore generale del re stila l'atto di accusa:

«Nel di 9 Luglio ultimo Salvatore [...] di Grazzanise, adescando con poco pane, la ragazza di anni dodici non compiuti, Teresa [...], la condusse a mano in un diruto casaleno fuori l'abitato, prossimo alla sponda del fiume Volturno, ed ivi violentemente la stuprò, ripetendo l'atto turpe anche nelle parti deretane.

Arrestato [Salvatore], ed interrogato, si è reso negativo.

La istruzione offre prove non dubbie della reità di esso [Salvatore], il quale trovasi di già legittimato in arresto.

Egli nacque nel [...] 1844, quindi all'epoca del reato contava la età di anni 15 compiuti.

In conseguenza [sic] il Procurator Generale del Re presso la Gran Corte Criminale di Terra di Lavoro accusa Salvatore [...] di stupro violento consumato in persona della ragazza di anni dodici non compiuti, Teresa [...], ai termini degli articoli 333 339 n 1° e 66 Leggi Penali.

Per lo che richiede procedersi contro del medesimo innanzi alla Gran corte criminale»³³.

27 ASCE, ivi, Verbale di esame della zia, Capua, 19 agosto 1859.

28 In conclusione, risultano quattro i *testimoni* a cui la madre ha mostrato i genitali della figlia: la vicina di casa Cecilia (cfr. nota 6), la contadina Anna (cfr. nota 10), la zia e la levatrice Agnese. Esclusa la levatrice, le restanti tre donne hanno in comune l'essere parente di Teresa: in considerazione di ciò potrebbe forse spiegarsi perché la madre abbia mostrato le parti intime della figlia a loro e non anche alle contadine Palumbo ed Eugenia.

29 Con riferimento all'esame della zia, c'è un particolare da segnalare. La donna si recò a Capua dal giudice del Circondario il 19 agosto, cioè ventitré giorni dopo la citazione. Per questo motivo, la prima domanda che il giudice le pose è perché si fosse «mostrata restia finora a presentarsi»; e lei spiegò di non essersi presentata prima «per causa di malattia». Confessiamo, però, di aver pensato che la ragione del suo ritardo potesse essere stata un'altra, cioè il suo sentirsi, a dir così, «un po' colpevole»: se avesse vigilato attentamente – potrebbe aver pensato la donna – sarebbe accaduto quel che è accaduto?

30 ASCE, ivi, Rapporto sanitario, Grazzanise, 27 agosto 1859.

31 ASCE, ivi, Requisitoria del pubblico ministero, Santa Maria, 6 settembre 1859.

32 ASCE, ivi, Deliberazione della Corte criminale, Santa Maria, 14 settembre 1859.

33 ASCE, ivi, Atto di accusa a carico di Salvatore, Santa Maria, 21 settembre 1859. Di seguito gli articoli citati:

Art. 333: «Lo stupro violento consumato sopra individui dell'uno o dell'altro sesso sarà punito colla reclusione».

Art. 339: «Lo stupro ed ogni altro attentato al pudore si presume sempre violento, 1° quando sia seguito in persona che non abbia ancor compiuto gli anni dodici».

Intanto, Salvatore è tradotto nella prigione di Santa Maria (l'odierna Santa Maria Capua Vetere). Ai giudici della Corte Criminale l'accusato ribadisce la versione dei fatti già rappresentata al giudice del Circondario³⁴. La Corte, poi, lo dichiara all'unanimità in legittimo stato di accusa per il *misfatto* contestatogli³⁵. Seguono, infine, gli adempimenti propedeutici alla pubblica discussione, che è fissata per sabato 8 ottobre 1859. A difendere Salvatore dalle accuse sarà don Antonio Pacifico, difensore che la Corte gli ha assegnato d'ufficio, non avendo potuto l'imputato scegliersene uno di fiducia per ragioni economiche.

L'8 ottobre 1859 cade di sabato. Nel collegio giudicante siedono: Parisio, Fusco, Barnaba, Fortini, Mastrangelo, Del Porto e Merenda³⁶. Pubblico ministero (di seguito P.M.), invece, è il cav. Morelli. In aula ci sono anche Salvatore e il suo difensore, don Pasquale Fortini, sostituto dell'avvocato Pacifico, «impegnato in altra causa»³⁷.

Tutti presenti, poi, sono gli otto testimoni citati dall'accusa (ci sono la madre Maria e i suoi due figli, le levatrici Angela e Agnese e le contadine Cecilia, Anna e Palumbo). Testimoni a discarico, invece, non vi sono: la difesa non ha presentato una lista testi.

Gli esami dei testimoni scorrono velocemente (tutti confermano le dichiarazioni rese nell'istruttoria al giudice del Circondario) e, una volta terminati, la difesa dell'imputato chiede che Teresa «sia riosservata [...] onde stabilirsi se lo stupro sia consumato, o semplicemente tentato». La Corte, «a parità», accoglie la richiesta, incarica tre *periti sanitari* di occuparsene (don Giuseppe Sgueglia, don Gennaro de Caprio e don Gabriele de Angelis) e, infine, sospende l'udienza, disponendone il prosieguo lunedì 10 ottobre.

E così il 10 ottobre la pubblica discussione riprende da dove era stata sospesa. In aula ci sono la corte, il P.M. Troise, il difensore don Fortini e l'imputato. Presenti sono pure i *periti sanitari* citati, Teresa e la madre. Si legge nel verbale:

«i periti analogamente richiesti hanno osservata la ragazza sud^a, ed han dichiarato che riconoscono nelle pudende della giovanetta [...] l'orifizio dilatato alquanto, le rughe alquanto spianate, e l'imene affatto distrutto, perciò han giudicato che la ragazza sia stata completamente stuprata»³⁸.

Il passo citato merita qualche riflessione. L'impressione che si ha leggendolo è che l'«ispezione» sia stata fatta in udienza alla presenza di tutti gli altri soggetti detti, incluso l'imputato. Il verbale non dà conto di particolari modalità di esecuzione più rispettose della persona.

Art. 66: «Quando il colpevole abbia compiuto l'anno quattordicesimo, ma non sia giunto all'età di diciotto anni, allora alla morte, all'ergastolo, ed al quarto grado de' ferri vien sostituito il terzo grado de' ferri nel presidio. Tutte le altre pene criminali – proseguiva il secondo comma – saranno diminuite di uno a due gradi; ed i ferri saranno sempre espunti nel presidio. I soli parricidi – concludeva il terzo comma – saran puniti colla morte, compiuto il loro anno sedicesimo».

Per un'analisi dell'art. 66 cfr. CANOFARI, *Comentario sulla parte seconda...* cit., I, pp. 172-187. Sugli artt. 333 e 339, invece, cfr. ID., *Comentario sulla parte seconda...* cit., III, pp. 79-100.

34 ASCE, ivi, Verbale del *costituto*, Santa Maria, 24 settembre 1859.

35 ASCE, ivi, Deliberazione di sottoposizione all'accusa, 24 settembre 1859. Tale deliberazione era regolata dall'art. 155 delle *Leggi della procedura ne' giudizi penali*, che prescriveva: «Se nel caso in cui non sieno necessarie le ulteriori indagini, o nel caso che queste sieno state praticate, risulti sufficientemente fondata la reità dell'imputato, la gran Corte lo dichiarerà in legittimo stato di accusa; ed ordinerà che si proceda contro di lui per lo misfatto di cui è accusato, o innanzi alla gran Corte criminale, o innanzi alla gran Corte speciale, secondochè il reato porti all'una o all'altra competenza».

36 Di regola i componenti del collegio erano sei. Nondimeno, era possibile che ve ne fosse un altro ai sensi dell'art. 228 delle *Leggi della procedura ne' giudizi penali*, che prevedeva: «Se la *discussione* sia tale che fin dal principio si veggia che dovrà protrarsi a più giorni, può il presidente disporre che vi assista, oltre il numero ordinario de' giudici, un altro giudice o della stessa gran Corte o del tribunale civile, il quale faccia le veci dell'ordinario nel caso di suo impedimento o non intervento».

37 ASCE, ivi, Verbale della pubblica discussione, Santa Maria, 8 ottobre 1859.

38 ASCE, ivi, Verbale della pubblica discussione, Santa Maria, 10 ottobre 1859.

Ad ogni modo, conclusa la raccolta delle prove, non resta che lasciare la parola alle parti perché formulino le rispettive conclusioni: il P.M. chiede che Salvatore sia condannato alla pena della *prigionia*³⁹ e alle spese del giudizio; il difensore, invece, «alleg[a] tutt'i mezzi di difesa a favore» dell'accusato.

La Corte, quindi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.

5. La condanna

Il ragionamento che la Corte sviluppa per motivare la propria deliberazione muove dalla descrizione del fatto. In sintesi: Paolo e Teresa nel cortile, l'arrivo di Salvatore, lui con lei verso il *muraglione*, la violenza sessuale nel casolare, il ritorno della madre dalla campagna, l'«inatteso annunzio»⁴⁰ di Paolo, la reazione della donna, l'intervento delle vicine, la ricerca di una levatrice, la denuncia.

Segue, poi, il riferimento agli accertamenti compiuti sul corpo di Teresa in fase di indagine e alla perizia eseguita durante la pubblica discussione: alla luce dei relativi esiti la Corte osserva che «l'esistenza dello stupro [...] sia un fatto incontestabile». A ciò si aggiungano pure gli immediati riscontri della madre e delle altre donne chiamate a testimoniare, nonché la «ingenuità» con cui Teresa «riferiva [...] i particolari» della violenza subita e con cui Paolo rappresentava «le cose da lui vedute ed intese».

Non è tutto: ai sensi dell'art. 339 delle *Leggi penali* «lo stupro anzidetto è da ritenersi per violento» perché commesso ai danni di una persona minore di dodici anni. Si legge nel verbale:

«Ed invero la persona, quando non abbia compiuto gli anni dodici è piuttosto un essere passibile, da non potersi guarentire da se stessa. La sua debolezza e la sua ignoranza è tale da renderla flessibile alla più piccola impressione, e cedevole a qualsiasi suggestione».

Infine, è inutile – concludono i giudici – ragionare se il reato sia stato tentato o consumato.

In considerazione di tutto ciò, Salvatore è giudicato colpevole di «stupro violento». A che pena condannarlo? Il reato da lui commesso è un *misfatto*⁴¹ punito con la pena criminale della *reclusione*⁴². Occorre, però, considerare che il colpevole ha un'età compresa tra i 14 e i 18 anni e ciò comporta una mitigazione del trattamento sanzionatorio da infliggergli⁴³. Più precisamente, ai sensi dell'art. 66, co. 2, delle *Leggi penali*, la Corte, in alternativa alla *reclusione*, è tenuta a scegliere o la pena più mite della *relegazione*⁴⁴ oppure una tra le pene più miti ancora della *prigionia* o del *confino*⁴⁵. Ebbene, l'organo giudicante, tenuto conto delle «circostanze del fatto», ritiene «sia giusto» condannarlo alla *relegazione* per sei anni nonché alle spese di giudizio pari a 16,18 ducati.

39 L'art. 22 delle *Leggi penali* prevedeva: «La pena della *prigionia* si esegue in una casa di correzione, ove i condannati son chiusi e costretti ad occuparsi, a loro scelta, di uno de' lavori quivi stabiliti».

40 ASCE, ivi, Verbale della pubblica discussione, Santa Maria, 10 ottobre 1859.

41 Sulla classificazione dei reati cfr. C. LATINI, *Codice penale e "sistema tripartito": la distinzione tra crimini, delitti e contravvenzioni nel Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, in *Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie... cit.*, Napoli, 2020, pp. 69-81.

42 L'art. 11 delle *Leggi penali* prevedeva: «I condannati alla *reclusione* son chiusi in una casa di forza, ed addetti a' lavori, il di cui prodotto potrà per una parte esser impiegato a di loro profitto, secondo i regolamenti che farà il Governo. La durata di questa pena – così il secondo comma – non sarà minore di sei anni, né maggiore di dieci».

43 Sull'art. 66 delle *Leggi penali* cfr. nota 33. Sui rapporti tra imputabilità e minore età nel sistema attuale cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2021, pp. 351-352.

44 L'art. 12, co. 1, delle *Leggi penali* prevedeva: «La *relegazione* si esegue trasportandosi il condannato in un'isola, per dovervisi trattener libero nel corso della condanna».

45 L'art. 55 delle *Leggi penali* riportava le pene secondo un ordine decrescente di gravità. La *reclusione* si collocava al settimo "posto". A seguire la *relegazione* e, poi, sullo stesso "gradino", la *prigionia* e il *confino*. In cosa consistesse il *confino* lo precisava l'art. 24 delle *Leggi penali*: «Il *confino* consiste nel prescrivere al colpevole di abitare in un designato comune nell'ambito della propria provincia o valle, alla distanza almeno di sei miglia dal comune del proprio domicilio, e da quello del commesso delitto. In caso di trasgressione la pena del *confino* si convertirà in altrettanto tempo di *prigionia*».

6. Considerazioni finali

Perché raccontare la vicenda descritta a distanza di più di centocinquant'anni? Le ragioni sono tante quanti gli spunti di riflessione che essa offre. Tra questi può risultare interessante sviluppare quello relativo al trattamento processuale riservato a Teresa: più precisamente, si vuol provare ad immaginare come si sarebbero sviluppate l'istruttoria e il processo se "ieri" fosse stato vigente il codice di procedura penale di "oggi", guardando il tutto dalla prospettiva della vittima.

Ebbene, volendo iniziare con le indagini preliminari, il giudice del Circondario di Capua, appena saputo della violenza sessuale denunciata, ne avrebbe dovuto informare al più presto il procuratore generale del re. Infatti, ai sensi dell'art. 347, co. 3, del Codice di procedura penale (in seguito c.p.p.), la Polizia giudiziaria, quando acquisisce notizia del reato di violenza sessuale, ha l'obbligo di comunicarla immediatamente, anche in forma orale, al P.M., così che questi è nelle condizioni di assumere in tempi rapidissimi la direzione delle indagini. In altre parole, le notizie di violenza sessuale, a dir così, "viaggiano" lungo una corsia preferenziale che dalla Polizia giudiziaria le porta al P.M. più velocemente rispetto alle notizie della generalità dei reati. L'obiettivo è chiaro: velocizzare l'avvio del procedimento penale⁴⁶.

Ricevuta la *notitia criminis* e iscritta nell'apposito registro tenuto presso gli uffici di procura, il Procuratore generale del re – se all'epoca fosse stato vigente il "nostro" codice di rito – avrebbe dovuto valutare se assumere informazioni, entro i successivi tre giorni, sia da Teresa sia dalla madre (la prima in qualità di persona offesa, la seconda in qualità di querelante). Il co. 1 *ter* dell'art. 362 c.p.p., infatti, prescrive al P.M. di vagliare se compiere il citato atto investigativo nel termine prescritto: si tratta di un «obbligo di attivazione»⁴⁷ funzionale ad accelerare la trattazione della notizia ricevuta e a dare attuazione al diritto della vittima di essere sentita senza indebito ritardo⁴⁸.

Durante l'escussione di Teresa, poi, oltre al procuratore generale del re – o, in alternativa, al giudice del Circondario delegato⁴⁹ – ci sarebbe stato anche un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, una figura, questa, che il codice vigente prevede in funzione di supporto al fine di agevolare lo svolgimento dell'atto investigativo⁵⁰.

Alla cautela detta se ne sarebbe aggiunta un'altra: non escutere Teresa più volte – salvo che ciò fosse stato assolutamente indispensabile per le indagini – così da evitarle di dover ricordare e raccontare in più occasioni le violenze subite, preservandola in questo modo dallo *stress* da procedimento.

Ciò detto per le indagini preliminari, si opererà allo stesso modo per la pubblica discussione.

Innanzitutto, la pubblica discussione si sarebbe svolta a porte chiuse. Il codice vigente, infatti, dispone di procedere sempre così in dibattimento quando la persona offesa dal reato di violenza sessuale è minorenni (art. 472, co. 3 *bis*, c.p.p.)⁵¹.

46 Cfr. D. RUSSO, *Emergenza "Codice rosso"*, «Sistema Penale», 2020, 1, pp. 9-10; A. MARANDOLA, *L'obbligo di immediata comunicazione della notizia di un reato da codice rosso*, in *Codice rosso. Commento alla l. 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, a cura di B. ROMANO, A. MARANDOLA, Pisa, 2020, pp. 13-29; G. AMATO, *Colpo di acceleratore sulla trattazione delle notizie di reato*, «Guida al diritto», 2019, 37, pp. 66-70.

47 AMATO, *Colpo di acceleratore...* cit., p. 69.

48 Cfr. F. PAGLIONICO, *La tutela delle vittime da codice rosso tra celerità procedimentale e obblighi informativi*, «Sistema penale», 2020, 9, pp. 157-164; RUSSO, *Emergenza...* cit., pp. 10-13; A. MARANDOLA, *La norma cardine del sistema processuale: l'assunzione delle informazioni da parte della persona offesa*, in *Codice rosso...* cit., pp. 31-43.

49 G. AMATO, *Spazio alla delega dell'obbligo di sentire la persona offesa*, «Guida al diritto», 2019, 37, pp. 71-73.

50 Cfr. L. ALGERI, *Il microsistema della testimonianza della vittima "vulnerabile": aspetti giuridici e tecniche di intervista*, in *Contrasto a violenza e discriminazione di genere. Tutela della vittima e repressione dei reati*, a cura di P. FELICIONI-A. SANNA, Milano, 2019, pp. 150-156; C. CESARI, *"Il minore informato sui fatti" nella legge n. 172/2012*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2013, 1, pp. 157-193.

51 Le *Leggi della procedura ne' giudizi penali*, invece, prevedevano la possibilità di procedere a porte chiuse quando la discussione in udienza pubblica potesse «offendere il buon costume, o cagionare scandali e gravi inconvenienti» (art. 219). A ciò si aggiunga che, il presidente, «per motivi gravi», poteva disporre che una persona fosse ascoltata nella discussione «in presenza delle parti, e fuori della presenza del pubblico» (art. 220).

Inoltre, ad interrogare Teresa sui fatti denunciati non sarebbero stati – com'è di regola – il magistrato inquirente e il difensore, bensì il presidente della Corte criminale, e ciò a tutela della serenità del teste (art. 498, co. 4, c.p.p.)⁵².

Non solo. Se nel 1859 ci fossero stati il codice e la tecnologia di oggi, Teresa (o il suo difensore per lei) avrebbe potuto chiedere che l'esame fosse svolto con l'uso di un vetro specchio (art. 498, co. 4 *ter*, c.p.p.). In questo modo, Teresa avrebbe preso posto in una stanza “comunicante” con l'aula di udienza per mezzo di un vetro specchio unidirezionale (tale per cui i presenti in aula avrebbero potuto vedere lei, mentre lei non avrebbe visto loro) e per mezzo di un impianto citofonico. Ciò le avrebbe evitato il contatto con le formalità dell'aula nonché di ritrovarsi nello stesso posto con l'imputato; e le avrebbe permesso pure di dialogare con gli “attori istituzionali” della giustizia penale in un locale allestito in modo da creare un clima di serenità e fiducia⁵³.

Per concludere, la testimonianza della giovane avrebbe potuto essere assunta (non in tribunale, ma) in strutture specializzate di assistenza ovvero, in mancanza, presso l'abitazione della minore (art. 498, co. 4 *bis*, c.p.p.).

Le previsioni codicistiche menzionate non esauriscono le tutele che il sistema attuale appresta per le vittime di abusi sessuali. Nondimeno, bastano per dare l'idea dell'attenzione che il codice mostra a riguardo. Senza dubbio, quindi, se la vicenda descritta fosse accaduta oggi, Teresa avrebbe avuto un trattamento processuale diverso in virtù di una disciplina che mira a soddisfare due (talvolta contrapposte) esigenze. Da un lato, un corretto accertamento dei fatti necessita (anche e soprattutto) di acquisire il contributo conoscitivo della vittima. Dall'altro, però, tale contributo va acquisito in tempi e modi idonei a preservare l'equilibrio psicofisico delle vittime particolarmente vulnerabili, equilibrio che potrebbe essere compromesso «dalla costrizione a ricordare e narrare fatti dolorosi, che [...] sarebbe salutare elaborare e rimuovere»⁵⁴.

In conclusione, occorre tatto non solo per proteggere la persona offesa particolarmente vulnerabile *nel* processo, ma anche per trarne una deposizione genuina e, più in generale, per evitare che il processo possa farle male quanto il reato stesso, se non di più.

52 Cfr. ALGERI, *Il microsistema della testimonianza della vittima “vulnerabile”...* cit., pp. 156-160; L. SCOMPARIN, *Il testimone minorenni nel procedimento penale: l'esigenza di tutela della personalità tra disciplina codicistica ed interventi normativi recenti*, «La legislazione penale», 1996, p. 695.

53 Cfr. ALGERI, *Il microsistema della testimonianza della vittima “vulnerabile”...* cit., pp. 161-164.

54 CESARI, “*Il minore informato sui fatti*”... cit., p. 167.